Civile Sent. Sez. 6 Num. 3081 Anno 2015
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: VIVALDI ROBERTA
Data pubblicazione: 16/02/2015

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso 11176-2013 proposto da:

PITANZA MARIA TERESA PTNMTR86D600, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI RE DI ROMA 8, presso lo studio dell'avvocato GIAMPIERO BOVA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MIRCO MORANI, giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

ASSOCIAZIONE PEDAGOGICA STEINERIANA in persona del Presidente, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 27, presso lo studio dell'avvocato CARLO SRUBEK TOMASSY, che

10273
11

la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MAURA FILIPPI, ETTORE BRIDI, giusta procura speciale a margine del controricorso;

- controricorrente -

contro

CARIGE ASSICURAZIONI SPA nella persona di uno dei legali rappresentanti pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 27, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. GABRIELE a BECCARA, giusta mandato speciale a margine del controricorso;

- controricorrente -

nonchè contro

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO;

- intimata -

avverso la sentenza n. 364/2012 della CORTE D'APPELLO di TRENTO del 9.10.2012, depositata il 29/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11/12/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito per la ricorrente l'Avvocato Giampiero Bova che si riporta ai motivi del ricorso;

udito per la controricorrente (Associazione Padagogica Steineriana) l'Avvocato Carlo Srubek Tomassy che si riporta agli scritti.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Maria Teresa Pitanza ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi illustrati da memoria avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trento del 29.9.2012 con la quale - in un giudizio di risarcimento danni nei confronti della Associazione Pedagogica Steineriana, della Carige Assicurazioni spa e della Provincia Autonoma di Trento per l'infortunio alla stessa occorso nel 1999 in ambito scolastico allorchè , " all'uscita di scuola, mentre era seduta sul parapetto della scala della scuola, cadeva all'indietro sospinta da un compagno, procurandosi gravi lesioni " - è stato rigettato l'appello dalla stessa proposta, con la conferma della sentenza di rigetto della domanda da parte del primo giudice.

Resistono con separati controricorsi l'Associazione Pedagogica Steineriana e la Carige Assicurazioni spa.

L'altra intimata non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia *art. 360 n. 3: violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2048, 1218 c.c., e art. 10 lett. A) d.lgs. 16.4.1994 n. 297, nonchè art. 39 RD 30.04.1924 n. 965, anche i relazione alla giurisprudenza costante della Suprema Corte.*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Con il secondo motivo si denuncia *art.360 n. 5 c.p.c.: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.*

I due motivi, intimamente connessi, sono esaminati congiuntamente.

Essi non sono fondati per le ragioni che seguono.

Il presupposto di fatto della responsabilità dell'insegnante per il danno che l'allievo subisce, e che costituisce il fondamento dell'obbligo di sorvegliarlo - obbligo la cui estensione ed intensità è commisurata all'età, in relazione al normale grado di maturazione degli alunni - è che gli sia affidato.

Colui che agisce per ottenere il relativo risarcimento,quindi, sia che invochi la responsabilità contrattuale, per non aver l'insegnante diligentemente adempiuto all'obbligo di sorvegliare gli alunni, sia che invochi la responsabilità extracontrattuale, ai sensi all'art. 2043 c.c., per non avere l'insegnante adottato le cautele necessarie, suggerite dall'ordinaria prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e luogo, affinché sia salvaguardata l'incolumità dei discenti minori affidati, deve, in ogni caso, dimostrare che l'evento dannoso si è verificato nel periodo di tempo in cui l'alunno era sottoposto alla vigilanza dell'insegnante (fra le varie Cass. 4.2.2005 n. 2272).

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Inoltre, è utile chiarire cosa s'intenda per ambito e per orario scolastico, in modo tale potere estendere o meno l'obbligo dell'Istituto di vigilare sulla sicurezza e sulla incolumità dello scolaro fin dalla fase di ingresso nell'edificio; fin dal momento cioè in cui l'allievo si trovi sulle scale esterne di accesso allo stabile, ovvero in area immediatamente a questo prospiciente.

Ora, in verità, un tale ampliamento dei concetti richiamati, vorrebbe significare anticipare l'operatività del vincolo negoziale, e del connesso regime di responsabilità, ad un arco spaziale e temporale dai contorni indefiniti, nel quale, il personale della scuola non è in grado di esercitare seriamente le sue proprie funzioni.

In realtà, infatti, gli obblighi di sorveglianza e di tutela dell'Istituto scattano solo quando l'allievo si trovi all'interno della struttura, mentre tutto quanto accade prima, per esempio sui gradini di ingresso, può, ricorrendone le condizioni, trovare il suo addentellato giuridico nell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità del custode (in questo senso anche Cass. 6.11.2012 n. 19160).

Peraltro, la correttezza argomentativa che ha condotto i giudici del merito a motivare il loro convincimento di assenza di responsabilità da parte dell'istituto scolastico esclude la fondatezza dei rilievi denunciati che, nella parte in cui hanno ad oggetto la ricostruzione della

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

fattispecie concreta, attraverso la surrettizia deduzione di violazioni di legge e di vizi motivazionali, in realtà inesistenti, tendono, piuttosto, ad introdurre una revisione del merito del convincimento del giudice di appello, preclusa in sede di legittimità.

Conclusivamente, il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo in favore delle resistenti, sono poste a carico della ricorrente.

Sussistono le condizioni per l'applicazione del disposto dell'art. 13 c. 1 *quater* dpr n. 115/2002 introdotto dalla legge n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida, in favore di Carige Assicurazioni spa in complessivi € 5.200,00, di cui € 5.000,00 per compensi, ed in favore della Associazione Pedagogica Steineriana in complessivi € 4.100,00, di cui € 3.900,00 per compensi; il tutto oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater* del d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- *bis,* dello stesso art. 13.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Così deciso in Roma, il giorno 11 dicembre 2014, nella camera di consiglio della sesta sezione civile - 3 della Corte di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale